

- d) E' dovere di tutti i fruitori mantenere la struttura pulita e ordinata.
- e) Non è ammesso l'uso improprio di giochi, panchine e attrezzature presenti nel parco; eventuali danni agli stessi, causati da comportamenti scorretti, negligenzi e/o dolosi, saranno interamente addebitati all'autore.
- f) Nell'area del parco è vietato appendere, oggetti di qualsiasi genere {cartelli, volantini, ecc.);
- g) All'interno dei parchi giochi è vietato l'accesso:
- ai cani e ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o di museruola;
 - alle biciclette, ai pattini a rotelle, ai monopattini o simili o ad altri velocipedi;
 - ai mezzi a motore;
- h) E' vietato inoltre:
- fumare e bere bevande alcoliche;
 - sostare oltre l'orario consentito;
 - creare punti di bivacco;
 - gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
 - accendere fuochi;
 - giocare a pallone;
 - soddisfare bisogni fisiologici;
- i) ai soggetti di età maggiore di anni dodici di utilizzare il parco quale punto di ritrovo, arrecando disturbo ai piccoli utenti e/o provocando schiamazzi.
- j) L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali fatti, incidenti e/o infortuni derivanti dalla mancata osservanza delle precedenti prescrizioni e/o cagionati da un uso improprio o negligente della struttura.
- k) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiudere il parco giochi in caso di maltempo, in concomitanza di manifestazioni cittadine e/o di altri eventi che rendano opportuna la chiusura dello stesso.

DISPONE

L'installazione di opportuna segnaletica nel parco gioco in parola per informare la cittadinanza sui divieti e sulle disposizioni adottate con il presente provvedimento;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché l'affissione in luoghi aperti al pubblico per la più ampia diffusione.

La notifica della presente ordinanza:

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Brindisi Montagna;
 - al locale Comando di Polizia Comunale,
- per gli aspetti di specifica competenza.

AVVERTE

In tutti i casi di infrazione della presente ordinanza l'autore della violazione o la persona per esso responsabile è obbligata al pagamento della sanzione amministrativa prevista e al risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa).

Per quanto non diversamente normato dalla legge, viene applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.fatte salve ovviamente più gravi sanzioni di carattere penale e salvo diversa disposizione di legge.

Per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e per tutti gli aspetti procedurali connessi, si rinvia alla Legge 24 novembre 1981, n.689.

Il Comando della Polizia Comunale e le Forze dell'ordine territorialmente competenti sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata, nel termine di 60 giorni, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio dell'Ente

Brindisi Montagna, 19.08.2019

